

RICORSO N. 7937

UDIENZA DEL 5/7/2021

SENTENZA N. 32/21

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE DEI RICORSI  
CONTRO I PROVVEDIMENTI  
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi      | - Presidente-relatore |
| 2. Dr. Massimo Scuffi         | - Componente          |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente          |

Sentito il relatore, dr. Vittorio Ragonesi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

**SLACK TECHNOLOGIES, INC.**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e nei confronti di

**GALIZZI VERA, GALIZZI EDOARDO E FENIELLO PIERRE**

\*           \*\*\*\*           \*

In fatto ed in diritto

La Slack technologies inc. ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione avverso il provvedimento di inammissibilità dell'opposizione da essa proposta avverso la domanda di registrazione di marchio n. 302020000043435 depositata da Galizzi Vera, Galizzi Edoardo e Fanelli Pierre "in quanto l'opposizione era stata depositata tardivamente oltre tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della richiesta di registrazione". A tale proposito il provvedimento precisa che la pubblicazione era stata effettuata nel bollettino n. 307 pubblicato il 17.7.20 e che le successive identiche pubblicazioni erano dovute ad un mero disguido informatico.

Sostiene con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente che in realtà la richiesta di registrazione del marchio risultava pubblicata sul bollettino n. 314 del 31 luglio 2020 onde l'opposizione era stata tempestivamente proposta il 30 ottobre 2020.

Il ricorso è fondato .

E' documentato in causa che la richiesta di registrazione di marchio da parte della richiedente è stata pubblicata sul bollettino dell'Ufficio per due volte : la prima il 17.7.20 e la seconda , presa in considerazione dall'opponente, il 31.7.20.

Ciò ha determinato il legittimo affidamento nel ricorrente che il termine di impugnazione decorresse o potesse comunque decorrere dalla seconda pubblicazione.



La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento.

La tutela del legittimo affidamento può essere accordata, peraltro, a condizione che siano state fornite all'interessato rassicurazioni precise, incondizionate, concordanti nonché provenienti da fonti autorizzate ed affidabili dell'Amministrazione e che tali rassicurazioni siano state idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui erano rivolte. (Tar Lazio n. 4455/2012).

Nel caso di specie non può dubitarsi che il fatto che la seconda pubblicazione della domanda di registrazione possa avere indotto l'opponente a ritenere che la prima pubblicazione fosse stata revocata oppure sostituita dalla seconda ovvero che l'Amministrazione avesse ritenuto di consentire una nuova decorrenza dei termini di impugnazione.

Ciò trova ulteriore riscontro nel fatto che i termini per impugnare ,decorrenti dalla prima pubblicazione 17.7.20,





non erano ancora scaduti quando è stata emessa la seconda in data 31.7.20.

Ciò del resto trova conferma nella stessa nota dell'UIBM del 4.12.20 ( successivamente annullata d'ufficio) , dove in riferimento all'opposizione presentata si chiedevano chiarimenti se a base dell'opposizione si facesse riferimento a tutti o solo a parte dei prodotti e servizi protetti dal marchio della società opponente, in tal modo confermando l'affidamento della opponente in ordine alla corretta e tempestiva proposizione dell'opposizione.

Il ricorso va quindi accolto ed il provvedimento di inammissibilità dell'opposizione ,recante la data del 22.2.21, va annullato.

La peculiarità della controversia generata presumibilmente da un disguido informatico consente la compensazione delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso, annulla il provvedimento di inammissibilità dell'opposizione ; compensa le spese di giudizio.

Roma 5.7.21

Il Presidente est.

Depositata in Segreteria

Addi 19/10/2021

IL SEGRETARIO